



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 7

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

57^a seduta: giovedì 29 gennaio 2009

Presidenza del presidente D'ALÌ

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1269) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti, Stradella ed altri, Di Pietro ed altri

(767) NEGRI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

(823) BELISARIO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Discussione del disegno di legge n. 1269, congiunzione con i disegni di legge n. 767 e n. 823. Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1269, 767 e 823. Approvazione del disegno di legge n. 1269 ed assorbimento dei disegni di legge n. 767 e n. 823)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i>	Pag. 3, 4
* CORONELLA (PdL)	4
LEONI (LNP)	4
* MAZZUCONI (PD)	3
NEGRI (PD)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1269) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti, Stradella ed altri, Di Pietro ed altri

(767) NEGRI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

(823) BELISARIO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Discussione del disegno di legge n. 1269, congiunzione con i disegni di legge n. 767 e n. 823. Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1269, 767 e 823. Approvazione del disegno di legge n. 1269 ed assorbimento dei disegni di legge n. 767 e n. 823)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 1269, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente. Ora il disegno di legge è stato riassegnato alla nostra Commissione in sede deliberante. Riprendiamo quindi la discussione nella nuova sede.

In quanto connessi per materia, sono iscritti all'ordine del giorno anche i disegni di legge n. 823 e n. 767.

Propongo che la discussione dei tre disegni di legge prosegua congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che in data 21 gennaio è già stata svolta la relazione sul disegno di legge n. 1269. Propongo di acquisire l'*iter* procedurale svolto in sede referente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, e di soprassedere alla presentazione di emendamenti.

Propongo altresì di assumere come testo base lo stesso disegno di legge n. 1269.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, mi limito a preannunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

Siccome la materia relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti è ancora particolarmente difficile da trattare, permanendo molte zone d'ombra e di non chiarezza, esprimo il mio assenso all'istituzione di una specifica Commissione.

CORONELLA (*PdL*). Signor Presidente, anch'io esprimo a nome del Gruppo Popolo della Libertà il sostegno a quest'iniziativa. Del resto, i problemi legati all'emergenza rifiuti sono assimilabili a quelli che si evidenziano in altre parti del mondo. È in ogni caso fondamentale attivare anche nel nostro Paese un meccanismo di vigilanza sui problemi inerenti ai rifiuti e credo che la Commissione che si va ad istituire sia perfettamente in grado di porvi mano.

NEGRI (*PD*). Signor Presidente, nella mia qualità di prima firmataria del disegno di legge n. 767, voglio sottolineare la mia faticosa ma importante esperienza nella scorsa legislatura con riguardo al funzionamento della Commissione. Il ritardo rispetto all'istituzione della Commissione è particolarmente avvertito, anche in considerazione del fatto che nell'attuale legislatura siamo già stati sollecitati dai rappresentanti delle Forze dell'ordine ad affrettare i tempi, tenuto anche conto delle molte inchieste in corso e del fatto che una banca dati unitaria alla quale si era cominciato a lavorare si era dimostrata di grandissima utilità.

Pertanto, al di là delle notizie eclatanti fornite dagli organi di stampa e tenuto conto dei poteri particolarmente pregnanti e delicati della Commissione, l'iniziale strutturazione del lavoro di indagine potrebbe rischiare di interrompersi. Non è una Commissione bicamerale assimilabile ad altre, come si evidenzia dal fatto che tutte le forze politiche hanno presentato appositi disegni di legge al riguardo. Pertanto, quale che sia la sua composizione definitiva, sarebbe opportuno non attenuarne i profili inquirenti e di indagine svolti in collaborazione con le Forze dell'ordine.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Tutti auspichiamo che la Commissione inizi a lavorare quanto prima svolgendo nel miglior modo possibile la propria attività. In ogni caso, i testi normativi ai quali si fa riferimento sono assolutamente idonei a proseguire nell'ottimo lavoro fin qui svolto dalle precedenti Commissioni.

LEONI (*LNP*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Nord Padania preannuncio il voto favorevole all'istituzione della Commissione in titolo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Se non vi sono ulteriori interventi, dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Passiamo all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(All'unanimità).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1269, risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 767 e 823.

I lavori terminano alle ore 8,50.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1269

già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Tommaso Foti; dei deputati Stradella, Osvaldo Napoli, Guido Dussin, Mariani, Realacci, Margiotta, Misiti, Libè, Tortoli e Armosino; dei deputati Di Pietro, Evangelisti, Donadi, Borghesi, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Costantini, Di Giuseppe, Favia, Aniello Formisano, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Touadi e Zazzera:

«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti»

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di dodici senatori e di dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per

riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

